



PARTE SPECIALE "F"

**REATI DI RICICLAGGIO
ED
AUTORICICLAGGIO**

Approvazione AD 1 dicembre 2017
Luigi Ferraris

INDICE

PARTE SPECIALE "F"

DEFINIZIONI	2
F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (art. 25- <i>octies</i> del Decreto).....	2
F.2 AREE A RISCHIO	9
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	11
F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	14
F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	14
F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "F".

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

La presente Parte Speciale F si riferisce ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni¹ (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

TERNA, inoltre, agisce nel rispetto delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo emanate dall'Organismo internazionale *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed ogni altra normativa applicabile in materia applicabile al Gruppo.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da alcune fattispecie di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato, ed è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

¹ L'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio").

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai sopravisti articoli, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda tutti i reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. all'art. 49, la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.;
2. all'art. 17, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari dello stesso (i cosiddetti "Soggetti Obbligati", elencati all'art. 3) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. all'art. 31, specifici obblighi a carico dei Soggetti Obbligati di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché, in particolare, copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale (ovvero copia avente efficacia probatoria) delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni);
4. all'art. 35, l'obbligo, a carico dei Soggetti Obbligati, di segnalazione di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
5. all'art. 42, determinati obblighi di astensione a carico dei Soggetti Obbligati, in particolare nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;
6. all'art. 46, specifici obblighi di comunicazione a carico dei membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i Soggetti Obbligati.

I Soggetti Obbligati, sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., 5. e 6., sono indicati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio. Essi sono:

- 1) Gli intermediari bancari e finanziari. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le imprese di assicurazione che operano nei rami "vita".

2) Gli altri operatori finanziari. Tra questi figurano, ad esempio:

- le società fiduciarie;
- i mediatori creditizi;
- i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta.

3) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- i revisori legali e le società di revisione legale.

4) Gli altri operatori non finanziari, tra cui figurano, ad esempio:

- i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
- i gestori di case d'asta o gallerie d'arte;
- gli operatori professionali in oro;
- i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.

5) I prestatori di servizi di gioco.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, TERNA non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero in astratto commettere uno dei Reati di Riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Inoltre, l'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio prevede una serie di obblighi anche a carico dei clienti dei Soggetti Obbligati, tra cui l'obbligo di:

- fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti Obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva nonché di fornire dette informazioni ai Soggetti Obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela².

L'art. 25-*octies* del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"), può, pertanto, in astratto, applicarsi a TERNA.

• ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

² Tali informazioni devono venire acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Come emerge dalla descrizione del reato di autoriciclaggio summenzionato, lo stesso ha come presupposto necessario la commissione di altri reati "a monte". Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga al fine dell'autoriciclaggio. Viceversa, TERNA ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità alla seguente tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta comunque potenzialmente configurabile in relazione a condotte finalizzate all'autoriciclaggio.

- ***I reati tributari***

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) Dichiarazione infedele;
- d) Omessa dichiarazione;
- e) Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) Omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- h) Omesso versamento di IVA;
- i) Indebita compensazione;
- j) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Sebbene tali fattispecie non siano contemplate nell'elenco dei Reati Presupposto, TERNA, nella convinzione che una politica di tolleranza

zero nei confronti dell'autoriciclaggio costituisca presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*, ha deciso di considerarle all'interno della presente Parte Speciale.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica allente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in relazione alle attività svolte per le altre Società del Gruppo, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;
2. relazioni con controparti, diverse da Partner e Fornitori, con cui la TERNA ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica o per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business anche all'estero e gestione delle successive relazioni contrattuali e commerciali da esse nascenti anche da parte di altre società del Gruppo;
3. gestione dei flussi finanziari;
4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte;
5. gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni;
6. gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere;
7. gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti *intercompany*;
8. gestione delle operazioni straordinarie.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte – in nome e/o per conto della Capogruppo dalle Società in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo le Società devono effettuare le segnalazioni secondo le modalità nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali.

Nelle Aree a Rischio della Capogruppo vengono mappate – in via prudenziale – anche quelle attività che non sono effettuate in nome e/o

per conto della Capogruppo e sono espletate dalle Società senza ingerenza nell'autonomia decisionale da parte della Capogruppo.

Tale scelta è ispirata a principi di massima prudenza per assicurare che il Modello della Capogruppo copra aree di rischio anche per attività che vengono svolte dalle Società controllate.

In particolare si precisa che la Capogruppo riconosce alle Società, anche se sottoposte a direzione e coordinamento, piena autonomia gestionale, restando in capo alla responsabilità delle singole Società la piena rispondenza dei singoli modelli alla previsione di legge.

Le Società sono tenute ad evidenziare alla Capogruppo se nell'attività d'indirizzo strategico della stessa vengano formulati indirizzi che comportino criticità nell'applicazione del modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese;
- le procedure aziendali e ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali (si vedano, come primi riferimenti l'Istruzione Operativa IO711SA sulla valutazione delle controparti e la Linea Guida 012 sul *Fraud Management*);
- regole di *corporate governance* adottate dalla Società;
- la politica di *Corporate Giving* del Gruppo; (si veda, come primo riferimento la Linea Guida 014);

- le regole in materia di gestione del patrimonio (si veda, ad esempio, l'Istruzione Operativa IO101PM);
- le procedure relative alla gestione dei rapporti infragruppo;
- le procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche; connesse o successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulla liquidazione delle imposte dirette, etc.;
- le procedure relative alla gestione della finanza e tesoreria;
- Modello di controllo 262¹ e istruzioni operative di attuazione;
- Regolamento del Dirigente Preposto;
- Procedura relativa all'*International Business Development*.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

¹ La società, in conformità a quanto statuito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, intitolata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha adottato un proprio Modello 262, in modo tale da assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione ovvero che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (art. 154-bis, comma 5, TUF).

5. effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori e Partner (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
6. non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
7. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione dei pagamenti infragruppo);
8. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.

F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio numero 1-2-3-5-6-7-8 (come individuate nel paragrafo F.2), possono essere implementati anche in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto - l'attendibilità commerciale, reputazionale e professionale dei Fornitori e Partner (commerciali/finanziari), previa definizione (i) dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento ovvero qualifica; (ii) delle modalità e regole per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dell'accREDITamento/qualifica anche alla luce di eventuali criticità intervenute nel corso del rapporto contrattuale; e (iii) modalità di aggiornamento dell'accREDITamento/qualifica al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti;
- b) verificare che Fornitori e Partner (commerciali e finanziari) non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che tali controparti non risultino inserite nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo. Qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi o inseriti in taluna di tali liste, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato; l'OdV dovrà essere tempestivamente informato in relazione alle decisioni assunte;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti da approvarsi sulla base di adeguati livelli autorizzativi;
- d) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (es. rispetto dei prezzi medi di mercato) con obbligo per la linea di business competente di redigere una valutazione motivata circa la suddetta congruità ed i parametri di riferimento utilizzati; verificare che le persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto

necessari allo sviluppo della rete elettrica, anche all'estero non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (ad es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che tali controparti non risultino inserite nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo; qualora tali controparti siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato; l'OdV dovrà essere tempestivamente informato in relazione alle decisioni assunte;

- e) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici – da conservarsi per un periodo di dieci anni - delle verifiche effettuate in relazione ai punti che precedono e delle transazioni intervenute con soggetti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che risultino inseriti nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- f) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto del Paese dal quale viene ricevuto il pagamento (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- g) non accettare né utilizzare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 3.000 per qualunque operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (salvo quanto previsto in merito alla gestione della piccola cassa) e non utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- h) nell'ambito della gestione di transazioni finanziarie, utilizzare esclusivamente operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali, informatici e/o telematici idonei a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- i) non eseguire disposizioni di pagamento (i) in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili; (ii) su conti correnti non indicati nel contratto, nell'ordine ovvero in altra documentazione sottoscritta con la controparte;
- j) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in uscita; tali controlli devono tener conto di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate anche per eventuali operazioni straordinarie. Detti controlli devono, altresì, contemplare verifiche di coerenza e corrispondenza tra la titolarità del rapporto contrattuale (i.e. il soggetto creditore del pagamento) e l'intestazione del conto su cui effettuare la transazione;
- k) ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva della Società;
- l) laddove la Società riceva richiesta in tal senso da parte di Soggetti Obbligati, fornire ad essi per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate onde consentire loro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- m) svolgere verifiche preventive circa l'onorabilità dei soggetti beneficiari di donazioni e destinatari di sponsorizzazioni;
- n) mantenere tracciabilità dei processi autorizzativi di concessione della contribuzione, garantendo la collegialità delle decisioni in merito;
- o) laddove ciò sia possibile, verificare che i fondi versati a titolo di contributo benefico siano stati utilizzati per gli scopi previsti;
- p) informare annualmente l'OdV in merito alle attività di *corporate giving*, liberalità, sponsorizzazioni svolte nel corso del periodo di riferimento;
- q) improntare alla massima integrità, correttezza e trasparenza i rapporti con le società del Gruppo;
- r) garantire che le prestazioni rese da/nei confronti di società del Gruppo siano e rese a condizioni di mercato e regolate per iscritto da appositi contratti;
- s) garantire il costante e puntuale aggiornamento del registro delle operazioni con parti correlate;

- t) garantire che la gestione delle operazioni di M&A nonché di quelle di gestione/acquisizione del patrimonio immobiliare sia sempre effettuata nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- u) assicurare la corretta archiviazione della documentazione relativa alle operazioni ordinarie, straordinarie, immobiliari e di sollecitazione all'investimento, anche allo scopo di assicurare la tracciabilità dei vari passaggi delle stesse.

Relativamente al reato di autoriciclaggio, tenuto conto che le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), vista la rilevanza ed autonoma dignità data da TERNA ai reati tributari, si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio numero 5-6 (come individuate nel paragrafo F.2), possono essere implementati anche in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, TERNA pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire la commissione di un'evasione fiscale;
 - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- b) nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fa in modo che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:
 - non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore

a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;

c) TERNA, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta, ovvero, comunque, tra le ritenute dovute e l'effettivo versamento delle stesse.

Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

Infine, TERNA, con specifico riferimento all'area di rischio relativa alla gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni, si impegna a verificare – *ex post* – l'effettività della prestazione erogata nell'ambito delle suddette attività.

F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti;
- b) collaborare, se richiesto, alla predisposizione/aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) collaborare, se richiesto, alla predisposizione/aggiornamento della procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

TERNA garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo F.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.